

Giudizio ex art. 148 c.c.: cognizione piena ed estesa alle sopravvenienze

Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 luglio 2013 n. 17831 (Pres. Di Palma, rel. Dogliotti)

SEPARAZIONE — PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE — IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL 50% DELLE RATE DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELLA CASA CONIUGALE — DECISIONE EX OFFICIO IN ASSENZA DI DOMANDA SUL PUNTO DEL CONIUGE — LEGITTIMITÀ — SUSSISTE

Il giudizio di opposizione ex art. 148 c.c. è costituito dalla cognizione piena della controversia e la relativa decisione può consistere non solo nella conferma o nella revoca del decreto, ma anche in una statuizione parzialmente modificativa. Del resto è lo stesso art. 148 c.c. che prevede la possibilità di richiedere modificazione o revoca del provvedimento. Va per di più considerata che, per ragioni di economia processuale, il giudice, stante anche la possibilità di provvedere di ufficio riguardo ai minori, può esaminare profili di novità successivi al ricorso.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di opposizione al decreto ex art. 148 c.c. del Presidente del Tribunale di Catania, il Tribunale stesso, con sentenza del 03/02/2011, a parziale modifica pone a carico di N.F. l'obbligo di versare in favore di C.P., per il mantenimento del figlio G., riconosciuto dalle parti, assegno di Euro 420,00, ma dal novembre 2008, di Euro 250,00 mensili, considerate le peggiorate condizioni economiche dell'obligato. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 18/01/2012. conferma il provvedimento del Tribunale.

Ricorre per cassazione la madre del minore.

Resiste con controricorso il padre.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. Appare inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ripropone questioni di litispendenza e/o continenza, rigettate dalla corte di merito: non è stato indicato né risulta prodotto l'atto processuale con cui tali eccezioni sono state proposte.

Quanto all'altro motivo, come già precisava il giudice a quo, il giudizio di opposizione è costituito dalla cognizione piena della controversia e la relativa decisione può consistere non solo nella conferma o nella revoca del decreto, ma anche in una statuizione parzialmente modificativa. Del resto è lo stesso art. 148 c.c. che prevede la possibilità di richiedere modificazione o revoca del provvedimento. Va per di più considerata che, per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. N. 10119 del 2006) del procedimento, per ragioni di economia processuale, il giudice, stante anche la possibilità di provvedere di ufficio riguardo ai minori, può esaminare profili di novità successivi al ricorso.

Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimi che liquida in Euro 1.300,00 comprensivi di Euro 200,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

IL CASO.it